## Articolo 1, commi 204-214 e commi 219 e 220 (Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell'INPS)

I commi da 204 a 214 e commi 219 e 220 operano un complesso di modifiche della disciplina<sup>125</sup> dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. I commi da 204 a 206 e da 208 a 213 ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - sia la tipologia delle relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele (assegni di integrazione salariale) corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1º gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo comma 216) dal 1º luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel suddetto FIS - nel quale sono altresì iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo -: gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale, dalla novella di cui al comma 207; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente comma 198, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista. Le novelle di cui al suddetto comma 207 e il comma 219 ridefiniscono la contribuzione relativa al FIS. In base alla novella di cui al comma 212, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS). Il comma 214 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Di cui al titolo II del <u>D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148</u>, e successive modificazioni.

## Ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e tipologia delle relative tutele (commi da 204 a 206 e da 208 a 213)

I **commi da 204 a 206 e da 208 a 213** ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali sia la tipologia delle relative prestazioni.

Si prevede che tali fondi riguardino tutti i datori di lavoro (che occupino almeno un dipendente) non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale<sup>126</sup> e che i medesimi fondi assicurino le tutele - assegni di integrazione salariale - corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti<sup>127</sup>. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1º gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo comma 216) dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS; gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico di quest'ultimo (e la relativa contribuzione) sono ridefiniti, in termini specifici e diversi rispetto alle tutele ordinarie di integrazione salariale, dalla novella di cui al comma 207 (cfr. la relativa parte di scheda); si ricorda, inoltre, che i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente comma 198, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista<sup>128</sup>.

Più in particolare, riguardo ai datori che non rientrino in alcun fondo di solidarietà bilaterale (e che non rientrino nell'ambito suddetto del trattamento ordinario di integrazione salariale), il **comma 204** prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione, presso l'INPS, di fondi di solidarietà bilaterali, ai fini della tutela summenzionata (ordinaria e straordinaria) di integrazione salariale, nonché, eventualmente, delle altre possibili tutele già previste per i fondi in oggetto 129; in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo viene iscritto al FIS (cfr. la novella di cui al **comma 207**). Resta fermo che ogni nuovo fondo viene istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle

128 Cfr. la scheda di lettura del **comma 198**.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Cfr., al riguardo, la scheda di lettura relativa al precedente **comma 198**, anche in nota.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Al riguardo, cfr. infra.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Riguardo a tali tutele eventuali, cfr. l'articolo 26, comma 9, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'accordo o contratto collettivo 130.

Per i fondi di solidarietà bilaterali già esistenti, come detto, si stabilisce l'adeguamento alle nuove norme entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - ai sensi della novella di cui al successivo comma 216 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 o 2021. Le nuove norme in oggetto concernono sia i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS (comma 204) sia i due cosiddetti alternativi 131 (commi 205 e 206) sia i due (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano (comma 213)<sup>132</sup>. Riguardo ai fondi istituiti presso l'INPS e a quelli istituiti presso le province autonome, le novelle specificano che, nella suddetta ipotesi alternativa di confluenza nel FIS a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero, come detto, dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, vengono trasferiti nel medesimo FIS anche i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro. Questa disposizione sul trasferimento dei contributi non è presente nella novella relativa ai due fondi alternativi; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il trasferimento dei contributi riguardi anche quelli eventualmente non inerenti a prestazioni ordinarie di integrazione salariale (per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro) nonché i contributi a carico del dipendente.

Per i fondi bilaterali già istituiti presso l'INPS e per i due fondi alternativi, l'adeguamento in oggetto avviene secondo la medesima procedura relativa agli eventuali fondi nuovi<sup>133</sup>; per i due fondi istituiti presso le province autonome, il relativo provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della provincia autonoma.

Come detto, i vari fondi in oggetto devono assicurare (cfr. la novella di cui al **comma 208**) le tutele di integrazione salariale corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, con riferimento

Questi ultimi (non istituiti presso l'INPS) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Ai sensi del comma 2 del citato articolo 26 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> I suddetti commi da 204 a 206 e 213 operano una novella parziale, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Riguardo alla contribuzione dei fondi in esame istituiti (o da istituire) presso l'INPS, cfr. l'articolo 33 dello stesso D.Lgs. n. 148, articolo oggetto di una novella di coordinamento da parte del comma 210. Si ricorda qui che, in base a tale articolo 33, la contribuzione è in ogni caso ripartita tra datore di lavoro e dipendente nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, fatta salva una contribuzione addizionale a carico del datore in caso di ricorso alla prestazione di integrazione salariale per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

<sup>133</sup> Riguardo ad essa, cfr. supra.

alle medesime causali<sup>134</sup> e soglie dimensionali<sup>135</sup> e per il medesimo importo<sup>136</sup>, nonché per una durata non inferiore a quella prevista dalle varie norme relative ai suddetti due istituti; in ogni caso, la durata dei trattamenti non può superare quella massima di cui all'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015<sup>137</sup>. Si valuti l'opportunità di chiarire se per i fondi in oggetto possa trovare applicazione - nel rispetto del limite suddetto di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148 - la fattispecie di ulteriori possibili dodici mesi di prestazione, introdotta dalla novella di cui al precedente comma 200.

Inoltre, in base alla novella di cui al comma 212, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi in oggetto, ovvero dal FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest'ultimo. Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'assegno per il nucleo familiare non è riconosciuto per gli assegni dei fondi in oggetto (ad esclusione degli assegni di integrazione salariale riconosciuti in base a norme transitorie, relative alla sospensione o riduzione di orario di lavoro con causale COVID-19).

Il comma 211 reca una novella relativa al comitato amministratore dei fondi in oggetto istituiti (o da istituire) presso l'INPS. La novella specifica che, nel caso del FIS, i membri del comitato rappresentativi delle parti sociali sono designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (mentre la restante parte della novella conferma le disposizioni vigenti).

## Modifiche della disciplina del FIS (commi 207 e 219-220)

Il **comma 207** opera una revisione delle prestazioni e della contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. In base alla nuova disciplina, il FIS garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale (per i casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2022) con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele omologhe; tali assegni vengono riconosciuti con riferimento alle medesime causali previste per il trattamento ordinario di

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Riguardo alle causali del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa ai precedenti commi 191 e 192, in nota. Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al comma 199.

<sup>135</sup> Riguardo alle soglie dimensionali (concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale), cfr. la scheda relativa al comma 198.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Riguardo all'importo, cfr. la scheda relativa al precedente **comma 194**.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Riguardo alle norme inerenti alla durata dei trattamenti ordinari e di quelli straordinari di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente comma 200.

integrazione salariale<sup>138</sup>; si ricorda, inoltre, che i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente **comma 198**, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista<sup>139</sup>.

In base alla novella di cui al presente **comma 207**, gli assegni ordinari a carico del FIS (per un importo identico a quello previsto per il trattamento ordinario di integrazione salariale<sup>140</sup>) sono riconosciuti per le seguenti durate:

- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente, le prestazioni a carico del FIS equivalenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sono riconosciute - per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile - per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti (con esclusione della prestazione ordinaria per il caso di intemperie stagionali e con esclusione della prestazione straordinaria per la causale di contratto di solidarietà)<sup>141</sup>.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in base alla novella di cui al **comma 207, lettera** *e*), l'aliquota di finanziamento del FIS è fissata allo 0,50 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente<sup>142</sup>) nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente fino a cinque dipendenti e allo 0,80 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) nel caso di datori che occupino mediamente più di cinque dipendenti; tuttavia: con riferimento alle retribuzioni di competenza dell'anno 2022, le suddette aliquote sono ridotte di 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a cinque, di 0,25 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra sei e quindici, di 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a quindici, di 0,56 punti per le

<sup>140</sup> Riguardo all'importo, cfr. la scheda relativa al precedente **comma 194**.

382

3

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Riguardo alle causali del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa ai precedenti **commi 191 e 192, in nota**.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Cfr. la scheda di lettura del **comma 198**.

Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al **comma 199**. Riguardo alle norme inerenti alla durata dei trattamenti ordinari e di quelli straordinari di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente **comma 200**.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Ĉfr. il comma 1 del citato articolo 33 del D.Lgs. n. 148.

imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta (comma 219); a decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai datori di lavoro con un numero medio di dipendenti fino a cinque che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l'aliquota in esame viene ridotta in misura pari al 40 per cento (comma 207, lettera f)). Si valuti l'opportunità di chiarire i riferimenti alla media occupazionale dell'ultimo semestre precedente la domanda, posti dalle varie norme in esame sulla contribuzione, considerato che le aliquote in oggetto dovrebbero trovare applicazione a prescindere da una richiesta di intervento di integrazione salariale.

Resta ferma (ai sensi della **lettera** *e*) citata del **comma 207**) la già vigente contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per il caso di utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale a carico del FIS, contribuzione pari al 4 per cento della retribuzione persa.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'aliquota di finanziamento del FIS (a parte la contribuzione addizionale suddetta) è pari allo 0,65 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti e allo 0,45 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) per gli altri datori iscritti.

Le altre novelle di cui al **comma 207** costituiscono interventi di coordinamento; tra di essi, si segnala la soppressione - da parte della novella di cui alla **lettera** d), e con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - della norma secondo cui le prestazioni a carico del FIS sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Inoltre, come già ricordato<sup>143</sup>: la novella di cui al **comma 211** opera una modifica della norma sulla composizione del comitato amministratore del FIS; la novella di cui al **comma 212** estende ai periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà summenzionati, ovvero dal FIS, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest'ultimo.

Il **comma 220** prevede, con riferimento ai datori iscritti - per l'assegno ordinario di integrazione salariale - al FIS ed aventi un numero medio di dipendenti superiore a quindici, una riduzione transitoria della contribuzione relativa invece all'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale; si rinvia alla scheda del precedente **comma 198**.

<sup>143</sup> Cfr. supra.

Riguardo ad un temporaneo apporto finanziario in favore del FIS, a carico dello Stato, che viene stabilito in relazione alle suddette riduzioni contributive temporanee (previste dal **comma 219**) e agli effetti della crisi economico-sanitaria<sup>144</sup>, cfr. la scheda relativa al successivo **comma 255**.

## Disposizione sul documento unico di regolarità contributiva (comma 214)

Il **comma 214** specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La novella in esame non fa menzione del FIS, in quanto l'adempimento della relativa contribuzione è già compreso nell'ambito della suddetta condizione.

<sup>144</sup> Cfr. la **relazione tecnica** concernente le norme in esame, relazione reperibile nell'<u>A.S. n. 2448</u>.